



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	714 del 30/09/2019
-----------------------	--------------------

Area	A6 - Polizia Locale
-------------	---------------------

OGGETTO: **FIERA FRANCA D'AUTUNNO 2019 IN VIALE DE GASPERI. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER I GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2019**

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che giovedì 3 ottobre 2019 si svolgerà la tradizionale “Fiera Franca d'Autunno”, con l'esposizione del bestiame e delle attrezzature per l'agricoltura e con la presenza di numerosi operatori di commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO, inoltre che:

- la tradizionale “Fiera Franca” si tiene nel tratto di Viale de Gasperi compreso tra la via Cartigliana e la via Rosmini,
- i posteggi concessi agli operatori per l'esercizio dell'attività, così come previsto dal vigente “Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche”, sono ubicati in viale de Gasperi nel tratto compreso tra la strada Cartigliana ed il sottopasso De Gasperi;
- i box utilizzati per l'esposizione dei bovini partecipanti al concorso “Bue Grasso” vengono installati sulla semicarreggiata est del tronco est di viale de Gasperi a sud del ponte sovrastante il sottopasso omonimo, per un tratto di 100 metri;

RICHIAMATI:

- il Piano della sicurezza ed il Piano sanitario predisposti in occasione della Manifestazione, nel quale sono state individuate le arterie chiuse al traffico e le modalità per la loro chiusura, nonché altre indicazioni/prescrizioni;
- quanto indicato nel Verbale tavolo tecnico della Questura di Vicenza – Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa relativo alla riunione del 24.09.2019;

RITENUTO, quindi, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e garantire il regolare svolgimento delle varie Manifestazioni in previsione di una rilevante presenza di persone nonché garantire la tutela della Sicurezza e dell'incolumità pubblica, di imporre le seguenti limitazioni al traffico ordinario nelle arterie interessate dalla Fiera Franca di viale de Gasperi;

VISTE le Ordinanze disciplinanti la circolazione e la sosta nelle Vie sopra indicate e nelle strade adducanti ad esse;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 18.10.1995;
- gli articoli 6, 7, 14, 158 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

1. dalle ore 00,01 alle ore 18,00 di giovedì 3 ottobre 2019 nel tratto di viale De Gasperi compreso tra le vie Cartigliana e Via Rosmini, sarà vietata la circolazione dei veicoli ad eccezione di quelli adibiti al trasporto bestiame.
In deroga al punto 1 sarà consentita la circolazione degli operatori di commercio su aree pubbliche, concessionari di posteggio, fino alle ore 08,00 e dopo le ore 14,00 di giovedì 4 ottobre 2018;
2. dalle ore 00,01 alle ore 18,00 di giovedì 3 ottobre 2019 nella corsia di immissione nella carreggiata est di Viale De Gasperi per i veicoli provenienti da Via Pellegrini, sarà vietata la circolazione e la sosta ad eccezione dei veicoli adibiti al carico/scarico dei bovini partecipanti al concorso "Bue Grasso";
3. nel tratto di viale De Gasperi citato al punto 1, dalle ore 00,01 alle ore 18,00 di giovedì 3 ottobre 2019 sarà vietata la sosta dei veicoli con rimozione degli stessi ad esclusione di quelli autorizzati che insistono su posteggi concessi agli operatori di commercio su aree pubbliche per l'esercizio dell'attività. Tale violazione sarà perseguita con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
4. sulla metà rivolta verso est della carreggiata est di Viale de Gasperi (a sud del ponte sovrastante il sottopasso omonimo), per un tratto di 100 metri, verrà interdetta alla circolazione veicolare dalle ore 16,00 del 02.10.2019 fino alle ore 18,00 del 03.10.2019 per consentire l'installazione, compresi montaggio e smontaggio, dei box utilizzati per l'esposizione dei bovini partecipanti al concorso "Bue Grasso". Dal sopraccitato divieto sono esenti i veicoli utilizzati per l'allestimento del cantiere temporaneo sopra indicato.

I soggetti competenti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale e di Polizia Locale potranno adottare, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo che si presenteranno di volta in volta, d'intesa con il responsabile dell'Ordine e della sicurezza pubblica, tutti quei provvedimenti riguardanti la viabilità atti a garantire il regolare svolgimento della Manifestazione in argomento anche riducendo od aumentando le arterie sottoposte a divieto e/o modificando gli orari di divieto.

Inoltre gli operatori disposti nei vari presidi di viabilità, valuteranno in maniera coordinata la risoluzione di eventuali casi particolari, potendo autorizzare o impedire la circolazione di veicoli al fine di garantire la sicurezza della manifestazione stessa e risolvere le problematiche non prevedibili che si possono in concreto presentare.

Dai sopraccitati divieti sono esclusi, inoltre, i mezzi di Polizia, di Soccorso, dei Vigili del Fuoco.

Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge ivi compresa anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Tutta la segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta dovrà essere posizionata dall'Area IV^ Lavori Pubblici nelle arterie stradali interessate almeno 48 ore prima dell'inizio della vigenza dei divieti. La restante segnaletica con obblighi e divieti dovrà essere posizionata dall'Area IV^ Lavori Pubblici con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione.

AVVERTE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica stradale nonché dai segnali manuali degli Ufficiali ed Agenti preposti alla regolazione del

traffico. La stessa viene trasmessa all'Ufficio stampa comunale per la più ampia diffusione possibile.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed al Personale preposto ai servizi di polizia stradale di farla rispettare. Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza, vengono sospese le precedenti ordinanze o parti di esse in contrasto con la stessa.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovessero verificarsi durante le manifestazioni.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso Straordinario avanti al Capo di Stato.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n° 495/92.

Il Segretario Generale
Dott. Antonello ACCADIA
**(firmata digitalmente)*

* Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs 82/05.